

## **VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI**

### **nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado**

#### **LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e competenze.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per la scuola secondaria di primo grado viene espressa con voto in decimi per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali - Educazione civica compresa - e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe.

L'OM n. 172 del 4 dicembre 2020 ha previsto che dal corrente anno scolastico la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, sia espressa attraverso un giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92, dai docenti contitolari della classe.

Rimangono invariate, così come previsto dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa.

Per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

La valutazione del comportamento (articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017) viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per chi si avvale di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Per la scuola secondaria di primo grado, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

In caso contrario l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10, in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.

Per quanto riguarda la scuola primaria, le alunne e gli alunni saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

#### L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

#### LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento formale e informale.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

## LE PROVE INVALSI

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua.

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio.

Con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 le prove INVALSI non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1).

Si ribadisce che la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. (articolo 9, lettera I).

Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3).

Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi, coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento.

Nel nostro Istituto la valutazione si realizza attraverso una sistematica azione di verifica e controllo degli esiti e costituisce un atto indispensabile per l'attivazione dei percorsi curricolari per obiettivi, la cui programmazione si fonda sulle competenze acquisite dagli studenti.

Nella valutazione:

- Si documenta la progressiva maturazione degli alunni negli aspetti didattici e comportamentali
- Si tiene conto dei differenziali di apprendimento
- Si informano le famiglie sugli esiti raggiunti

Nell'Istituto gli alunni con disabilità saranno valutati sulla base delle attività previste dal Piano Educativo Individuale; gli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) certificata, hanno il diritto di svolgere le verifiche usando strumenti compensativi e dispensativi.

La valutazione degli alunni stranieri nel primo anno di scolarizzazione in Italia terrà conto della preparazione nella conoscenza della lingua italiana, della motivazione, dell'impegno e delle potenzialità di apprendimento.

Per quanto riguarda i principi sui quali si basa la valutazione facciamo riferimento al "Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche" che contiene le seguenti definizioni, contenute nelle *"Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 07/07/06"*:

- **Conoscenze:** indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, prove e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- **Abilità:** indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
- **Competenze:** indicano le comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia

La sintesi valutativa degli esiti nella Scuola Secondaria di primo grado è funzionale all'orientamento scolastico e professionale e consente all'alunno una scelta consapevole del successivo percorso di istruzione o formazione.

La scuola, tenendo conto di quanto stabilito a livello europeo, ha cura di evitare che la valutazione assuma carattere selettivo facendo emergere e promuovendo le risorse personali degli alunni, non solo in termini di conoscenze e abilità, ma anche in termini di estro, di fantasia e di originalità, favorendo al massimo lo sviluppo di ciascun individuo, non solo in senso cognitivo, ma anche emotivo. Essa tiene conto delle specificità dei singoli (sul terreno socioculturale, intellettuale, psicologico), valuta individualmente i diversi ritmi di apprendimento, i progressi realizzati, il livello globale di maturazione.

La stessa valutazione va intesa nei termini di:

- Operazione partecipata e coordinata tra docenti e famiglie;
- Leggibilità e trasparenza del processo valutativo (in primo luogo nei confronti delle famiglie, ma anche degli alunni stessi attraverso l'autovalutazione);
- Chiarezza e oggettività;

- Uniformità dei criteri;
- Aderenza alle normative in vigore in materia di privacy.

La **valutazione**, a partire da questi principi, si articola attraverso le seguenti fasi:

- Valutazione *diagnostica* (test di ingresso, continuità con la scuola elementare);
- Valutazione *formativa* in itinere con verifiche scritte e orali e osservazioni sistematiche finalizzate ad accertare il livello raggiunto onde porre in atto adeguati interventi di recupero, consolidamento e potenziamento;
- Valutazione *finale* o sommativa che prende in considerazione i seguenti elementi:
  - situazione di partenza
  - progressi nella maturazione complessiva
  - livello di approfondimento delle competenze
  - continuità e intensità dell'impegno e della partecipazione
  - curriculum scolastico del triennio.

La scuola, quindi, adotta i dispositivi necessari per una valutazione degli apprendimenti che contribuisca come sottolineato dal D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, “con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”